

COMUNE DI CHIOGGIA – SETTORE SERVIZI SOCIALI

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI E INTERVENTI DI SOSTEGNO EDUCATIVO
RESIDENZIALE DIURNO PER MINORI” anno 2015
CIG 6055935BA5**

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto la gestione mediante convenzione, ai sensi della L.R. 23/06 e della D.G.R.V. n. 4189/07, del Servizio “Servizio educativo domiciliare per minori e interventi di sostegno educativo residenziale diurno per minori”.

ART. 2 – DURATA E VALORE

La durata dell’affidamento è stabilita in mesi 12, con **decorrenza dal 01/03/2015**.

L’Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione.

L’importo a base dell’affidamento è di **€ 182.666,30** al netto di IVA.

Verranno ritenute valide esclusivamente le offerte presentate in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Saranno ammesse all’esperimento di selezione le sole cooperative Sociali di tipo “A”, iscritte all’apposito Albo Regionale delle Cooperative sociali, che avranno presentato la lettera di richiesta di partecipazione attestante i requisiti di cui agli artt. 6 e 12 della L.R.V. n° 23/06.

L’aggiudicazione avverrà con i criteri di cui all’art. 12 della L.R. 23/2006 ed al punto 5. dell’Atto di indirizzo allegato A) alla DGRV 4189 del 18/12/2007, e quindi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base agli elementi specificati nel presente articolo.

Il servizio sarà affidato al concorrente che otterrà il punteggio più elevato in base alla somma aritmetica dei punteggi conseguiti con l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di **100** punti, così ripartiti:

- Offerta tecnica **max punti 60**
- Offerta economica **max punti 40**

A) – L’OFFERTA TECNICA sarà valutata sulla base dei seguenti parametri:

Criteri di valutazione	max 60 punti
1. Funzionalità, accessibilità e localizzazione del Centro di accoglienza proposto dalla Cooperativa, descrizione degli ambienti (cucine attrezzate, aule studio, laboratori, ecc.), strumentazioni tecniche, materiali didattici e automezzi messi a disposizione del Servizio	Max 15 punti
2. Capacità progettuale, organizzativa ed innovativa, dimostrata mediante la <u>presentazione di un progetto di gestione del Servizio</u> , redatto in coerenza con quanto previsto nel capitolato speciale. In relazione alla progettazione e organizzazione del servizio verranno valutati: 2.1 Completezza, esaustività e qualità delle informazioni esposte nella presentazione del progetto, in rapporto ai contenuti ed alle attività previsti nel capitolato e coerenti con le finalità poste: - fino a punti 15 2.2 Metodologia e strumenti diagnostici e valutativi finalizzati al miglioramento	Max 45 punti

<p>dell'apprendimento e all'integrazione scolastica, utilizzati nel progetto e loro congruenza con gli obiettivi educativi: - fino a punti 10</p> <p>2.3 Modalità di coinvolgimento, interazione e collaborazione con gli altri servizi/associazioni del territorio per il consolidamento ed implementazione delle risorse e delle reti presenti (tra famiglie, con le associazioni, con i servizi e le agenzie educative): - fino a punti 10</p> <p>2.4 attività di promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà nel territorio e sensibilizzazione alla cittadinanza: - fino a punti 5</p> <p>2.5 Strumenti di monitoraggio, valutazione di processo e di risultato, diffusione di risultati e trasferibilità degli stessi: - fino a punti 5</p>	
--	--

I punti di cui sopra dovranno essere chiaramente rilevabili e valutabili. In caso contrario, potrà non essere assegnato il relativo punteggio.

B) – L'OFFERTA ECONOMICA sarà valutata come segue:

L'offerta deve indicare il prezzo che il concorrente offre per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, in ribasso rispetto alla base d'asta di **€ 182.666,30** al netto di IVA.

All'offerta col prezzo più basso verranno attribuiti 40 punti; alle altre offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la formula:

$$P = (N/Q) \times 40$$

dove:

P = punteggio da assegnare

N = valore dell'offerta più conveniente;

Q = valore dell'offerta da valutare;

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica offerta, purchè ritenuta valida e congrua per l'Amministrazione comunale. Diversamente l'Amministrazione comunale si riserva di non procedere a nessuna aggiudicazione.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZI RIVOLTI AI MINORI CON ETA' COMPRESA TRA I 6 E GLI 11 anni:

a) SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

- in ambito familiare;
- in ambito scolastico;
- in ambito sociale;

b) INTERVENTI DI SOSTEGNO EDUCATIVO RESIDENZIALE DIURNO

presso un Centro di accoglienza messo a disposizione della Cooperativa che si pone quale spazio educativo e relazionale, dove i ragazzi sono affiancati dagli educatori e da figure adulte.

SERVIZI RIVOLTI AI MINORI CON ETA' COMPRESA TRA I 12 E I 18 anni:

c) INTERVENTI DI SOSTEGNO EDUCATIVO RESIDENZIALE DIURNO

presso un Centro di accoglienza messo a disposizione della Cooperativa che si pone quale spazio educativo e relazionale, dove i ragazzi sono affiancati dagli educatori e da figure adulte.

Obiettivi generali del progetto

- garantire al bambino il diritto a restare nella propria famiglia, dove esistono delle risorse affettive e educative anche se non riconosciute e rinforzate;
- evitare al bambino l'allontanamento dal proprio ambiente di vita, sia familiare sia scolastico e sociale;
- affiancare la famiglia attraverso un sostegno che non sia sostitutivo né "disconfermante", ma che possa aiutarla a scoprire e rivalutare le risorse esistenti;

- affiancare il minore nel suo processo di crescita, spesso interrotto o inficiato nel suo normale sviluppo da situazioni familiari problematiche e disturbanti;
- prevenire situazioni di maltrattamento minorile, tutelando il diritto del bambino ad essere rispettato o ascoltato non soltanto nei suoi bisogni primari;
- tutelare il diritto del bambino all'educazione scolastica, alla socializzazione, all'integrazione con le risorse del territorio;
- prevenire la solitudine sociale e l'emarginazione della famiglia e del minore.

Obiettivi specifici del progetto

- accompagnare il minore nel riconoscere i propri bisogni e le proprie risorse, riferite alla sua reale età cronologica;
- valorizzare le potenzialità del minore, al fine di accrescere il processo di individuazione ed accrescere l'autostima e l'autonomia;
- affiancare il minore nel lavoro scolastico, se necessario e richiesto;
- accompagnare il minore nella relazione con i pari e nella socializzazione con il territorio di appartenenza;
- contenere e tutelare il bambino nelle sue difficoltà affettive e relazionali spesso provocate da situazioni familiari disturbanti;
- operare in un'ottica preventiva, là dove sono possibili casi di maltrattamento;
- migliorare le relazioni all'interno del nucleo familiare, favorendo un processo interno di reale cambiamento, valorizzando i ruoli genitoriali, sottolineando e facendone emergere le responsabilità;
- valorizzare le risorse esistenti nella famiglia, individuandone le potenzialità, sostenere ed aiutare il nucleo familiare ad essere coerente con i bisogni del minore;
- operare con il minore e con la sua famiglia al fine di migliorare e/o mantenere la relazione tra genitori e figli, se alterata da separazioni o distanza relazionale, affinché possano creare un rapporto affettivamente valido;
- guidare la famiglia in cui vive il bambino verso il riconoscimento e l'utilizzo della rete sociale, con l'obiettivo di intervenire operativamente in situazioni di emarginazione;
- collaborare con la famiglia e la scuola nel percorso scolastico;
- sostenere la famiglia soprattutto in presenza di situazioni di disabilità.

A) SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

con inserimento di un educatore all'interno del nucleo familiare;
(rapporto educatore-minore 1:1)

UTENTI: minori dai 6 agli 11 anni che presentano difficoltà relazionali e/o comportamentali a causa di un contesto familiare-ambientale non funzionale allo loro crescita, o che comunque esprimono e vivono in situazioni di disagio.

- circa 23 minori per il servizio educativo domiciliare;

Gli interventi domiciliari, scolastici e sociali si svolgeranno con orario flessibile in funzione delle necessità di ciascun singolo utente.

Ambito di intervento familiare

- intervento educativo di prevenzione all'interno del singolo contesto familiare, sulla base di specifici percorsi individuali;
- intervento di collaborazione allo svolgimento di compiti pratici e un'offerta di risorse materiali (sostegno strumentale);
- intervento di sostegno informativo, ossia un aiuto alla comprensione degli eventi, tramite una guida cognitiva e consigli nella loro valutazione;
- intervento di sostegno emozionale, attraverso un reale ascolto alla persona in difficoltà;
- intervento volto a favorire contatti sociali soddisfacenti, volti a suscitare il senso di appartenenza alla comunità

Ambito di intervento scolastico

Intervento individuale a domicilio, al fine di supportare il minore nello svolgimento dei programmi scolastici, permettendo anche ai genitori stessi di imparare a seguire il figlio nello svolgimento dei compiti a casa; programmazione di percorsi educativi e didattici

individualizzati (PEI), in collaborazione con gli insegnanti, i consigli di classe ed i Dirigenti Scolastici, al fine di favorire la ripresa del percorso di scolarizzazione del minore a rischio di abbandono scolastico o renitente, a supporto di tale programma vi è la partecipazione dell'equipe del Servizio all'Aula Azzurra.

Ambito di intervento sociale

- attività di inserimento ed accompagnamento in strutture ludiche, ricreative e sportive del territorio, riqualificazione del tempo libero organizzata dal servizio;
- attività legate alla vita in comune e alla socializzazione.

B) INTERVENTI DI SOSTEGNO EDUCATIVO RESIDENZIALE DIURNO (6-11 ANNI)

presso un Centro di accoglienza messo a disposizione della Cooperativa che si pone quale spazio educativo e relazionale, dove i ragazzi sono affiancati dagli educatori e da figure adulte.

UTENTI: minori dai 6 agli 11 anni che presentano difficoltà relazionali e/o comportamentali a causa di un contesto familiare-ambientale non funzionale allo loro crescita, o che comunque esprimono e vivono in situazioni di disagio.

- circa 7 minori per il pranzo c/o il centro residenziale;
- circa 14 minori per gli interventi di sostegno educativo c/o il centro residenziale;

Orari e attività dell'intervento pomeridiano del Centro

Giorno Orario	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
12,30 – 14,30	Accoglienza per il pranzo			Accoglienza per il pranzo	Accoglienza per il pranzo
14,30 – 16,30	Sostegno allo studio	Sostegno allo studio		Sostegno allo studio	Sostegno allo studio

C) INTERVENTI DI SOSTEGNO EDUCATIVO RESIDENZIALE DIURNO (12-18 ANNI)

presso un Centro di accoglienza messo a disposizione della Cooperativa che si pone quale spazio educativo e relazionale, dove i ragazzi sono affiancati dagli educatori e da figure adulte.

UTENTI: minori dai 12 ai 18 anni che presentano difficoltà relazionali e/o comportamentali a causa di un contesto familiare-ambientale non funzionale allo loro crescita, o che comunque esprimono e vivono in situazioni di disagio.

- circa 10 minori per il pranzo c/o il centro residenziale;
- circa 33 minori per gli interventi di sostegno educativo c/o il centro residenziale, turnati nei pomeriggi a disposizione;

Orari e attività dell'intervento pomeridiano del Centro

Giorno Orario	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
13.00 – 15.00	Accoglienza per il pranzo	Accoglienza per il pranzo	Accoglienza per il pranzo	Accoglienza per il pranzo	Accoglienza per il pranzo
15.00 – 17.30	Accoglienza per Sostegno allo studio	Accoglienza per Sostegno allo studio	Accoglienza per Sostegno allo studio	Accoglienza per Sostegno allo studio e attività sportiva	Accoglienza per Sostegno allo studio

ART. 5 – PERSONALE, NUMERO DELLE ORE ANNUO, DEFINIZIONE DEI COSTI

Il personale richiesto ed i relativi profili professionali, i costi, la definizione del monte ore e dei servizi, nonché la definizione dei costi e del costo orario convenzionale omnicomprensivo posto a base d'asta sono riportati nell'allegato B2 "DATI TECNICI DEI SERVIZI" al presente capitolato.

Qualora si rendesse necessario sostituire in via permanente o temporanea uno o più operatori, le nuove unità da assegnare dovranno poter documentare capacità e competenze analoghe a quelle del personale sostituito.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad assicurare il funzionamento del servizio con il personale e per le ore per ciascuna figura professionale come indicato nell'allegato B2 "Dati tecnici dei servizi" al presente Capitolato.

Il Coordinatore di progetto

Il Coordinatore di progetto è responsabile della programmazione e del coordinamento delle attività degli operatori del servizio affidato:

- partecipa agli incontri di coordinamento presso il Settore Servizi Sociali e le reti scolastiche;
- concorda con il Settore la programmazione e l'organizzazione delle attività di laboratorio;
- assicura la partecipazione del personale alle eventuali riunioni convocate dal Settore Servizi Sociali;
- si rende tramite con gli operatori rispetto alle indicazioni concordate con il Settore;
- effettua tutte le verifiche sul corretto svolgimento del servizio da parte dei operatori e interviene in caso di irregolarità;
- trasmette al Settore la documentazione relativa alla rilevazione delle presenze e al pagamento delle prestazioni agli operatori dei servizi di base e a quelli delle attività di laboratorio, rispettando le scadenze;
- trasmette al Settore, a cadenza trimestrale, l'elenco dei bambini che hanno avuto accesso al servizio, suddivise nelle diverse articolazioni del medesimo;
- trasmette al Settore, a cadenza trimestrale, ovvero ogniqualvolta Comune o Affidatario ne ravvisino l'esigenza, una relazione sull'andamento della gestione del servizio, comprensiva dell'elenco dei soggetti che hanno avuto accesso al servizio, suddivisi nelle diverse articolazioni del medesimo.

L'elenco nominativo completo del Personale ed i relativi curricula dovranno essere consegnati all'Ente Appaltante entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio.

L'elenco nominativo dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni.

E' fatto obbligo alla Ditta affidataria di assumere prioritariamente e comunque proporzionalmente al fabbisogno determinato dal presente capitolato i lavoratori in servizio presso la precedente Ditta affidataria che si renderanno disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro, riconoscendo agli stessi le qualifiche professionali acquisite, il trattamento previdenziale e d'indennità percepiti in nessun caso inferiori a quelli dovuti alla data di passaggio della gestione.

In caso di assenza del personale per qualunque motivo deve esserne garantita l'immediata sostituzione.

Il personale dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto nei confronti dell'utenza.

Gli Operatori sono tenuti a svolgere il proprio ruolo nel rispetto della dignità e della riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Qualora l'operatore dovesse rendersi responsabile di mancanze gravi nei confronti dell'utente o dovesse con il suo comportamento pregiudicare il buon andamento del servizio o non fosse ritenuto idoneo al servizio è facoltà dell'Ente chiederne la sostituzione.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AFFIDATARIA

Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'Affidatario ha l'obbligo di:

- **dimostrare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio, la disponibilità nel territorio del Comune di Chioggia di un'ideale sede opportunamente attrezzata e adibita a Centro di accoglienza per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato;**
- osservare verso i propri addetti impegnati nell'esecuzione della prestazione contrattuale gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, e di assumere a proprio carico di tutti gli oneri relativi;
- applicare a favore dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi, ed a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/2000;
- stipulare adeguate coperture assicurative per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale che, per effetto della sua attività, nei confronti di terzi, liberando il Comune di Chioggia da ogni responsabilità. Rimane ferma la responsabilità della Ditta aggiudicataria per eventuali danni eccedenti i massimali assicurati;
- osservare e a far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme di Legge e regolamentari in vigore comunque aventi attinenza coi servizi oggetto del contratto.
- di comunicare, ad inizio lavori, alla stazione appaltante – per il successivo inoltrare alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle

forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) – che forma parte integrante del Protocollo di legalità recepito con deliberazione giuntale n. 26/2014- nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

- nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal PROTOCOLLO DI LEGALITA' del 09.01.12 Sottoscritto tra Regione Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e URPVeneto recepito con deliberazione giuntale n. 26/2014;
- riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza

ART. 7 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo determinato in sede di gara verrà liquidato mensilmente, in rate posticipate, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità da parte del responsabile dell'Ufficio competente.

ART. 8 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e Determinazioni dell'A.V.C.P. n.8/2010 e 10/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della liquidazione delle fatture le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG assegnato per tale appalto.

ART. 9 - CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E PENALI

Il Comune si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, a mezzo proprio personale o propri delegati, controlli sul rispetto da parte della Cooperativa delle condizioni stabilite nel presente atto.

Nel caso che il Comune riscontri delle inadempienze provvederà a contestarle alla Cooperativa per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

La Cooperativa, entro e non oltre il termine perentorio del quinto giorno successivo al ricevimento delle contestazioni, dovrà far pervenire al Comune le eventuali giustificazioni sulle inadempienze riscontrate dal Comune.

Le parti danno atto, fin d'ora, che non verranno considerate quali giustificazioni l'impossibilità della Cooperativa di effettuare le prestazioni di cui al presente contratto conseguenti a mancanza di personale dovuta a qualsiasi causa con l'esclusione della sola carenza di personale dovuta a sciopero del personale stesso.

Qualora, nei termini di cui sopra, la Cooperativa non faccia pervenire le giustificazioni o nel caso in cui, ad insindacabile giudizio del Comune, tali giustificazioni non vengano accolte, il Comune applicherà una penale da € 100,00 ad € 500,00, a proprio giudizio, per ogni inadempienza contestata e, inoltre, al Comune competerà il rimborso della spesa sostenuta per effettuare le prestazioni eventualmente omesse dalla Cooperativa o effettuate dalla stessa non a regola d'arte. Le penali e il rimborso delle spese sostenute dal Comune per le inadempienze della Cooperativa verranno trattenute dai corrispettivi mensili che il Comune è tenuto a corrispondere alla Cooperativa per l'effettuazione delle prestazioni di cui al presente atto.

Al raggiungimento, nel corso di validità della presente convenzione, di complessive n. 10 (dieci) inadempienze la convenzione verrà considerata risolta per causa e colpa della Cooperativa e la stessa avrà diritto alla sola corresponsione del corrispettivo maturato fino alla data della risoluzione, detratte le spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze della Cooperativa. Spetta esclusivamente al Comune, nell'ipotesi di cui sopra, stabilire la data di decorrenza di risoluzione del contratto e la Cooperativa si obbliga, in tale ipotesi, ad effettuare le prestazioni fino a detta data, applicandosi, in caso di inadempienza una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di mancata o parziale esecuzione delle prestazioni.

ART. 10 – CAUZIONI E GARANZIE

La Cauzione provvisoria dell'importo di **euro 3.653,32** dovrà essere costituita e comprovata esclusivamente mediante:

a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12.3.1936, n. 375;

o in alternativa:

b) polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

o in alternativa;

c) fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio delle garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ai sensi dell'art. 75, comma 3, D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115).

La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. Dovrà contenere l'espressa previsione delle seguenti clausole:

- validità per almeno **centottanta** giorni successivi al termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte ;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- operatività (leggasi: assunzione dell'obbligo di pagare) entro **quindici** giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria potrà essere presentata **in misura ridotta del 50%**, per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso, dovrà essere contestualmente prodotta certificazione di sistema di qualità, anche in semplice fotocopia, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, o assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere comunale di Chioggia, oppure fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Nel caso di garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, la sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un notaio che certifichi l'esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita e per l'introduzione di clausole aggiuntive o modificative o comunque in deroga alle Condizioni Generali del Contratto.

La garanzia sarà svincolata ai sensi del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 11 - CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto e il Comune potrà provvedere al servizio direttamente o ricorrendo ad altra impresa ed a spese della Cooperativa, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
- scioglimento della cooperativa da parte dell'autorità governativa e/o fallimento;
- cancellazione dall'Albo Regionale delle cooperative sociali;
- cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.
- violazione da parte della Cooperativa delle disposizioni di cui al "Codice di comportamento del Comune di Chioggia", adottato con D.G. n. 6/2014, la cui applicazione è estesa anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, ai soggetti affidatari di beni o servizi nei confronti del Comune, ai sensi dell'art. 2 del "Codice Nazionale di Comportamento";
- a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di legalità del 0/01/12 recepito con deliberazione giuntale n. 26/2014.
- nel caso che le "*informazioni antimafia*" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice;

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per la soluzione di vertenze che dovessero sorgere tra la Cooperativa e il Comune, così durante il contratto come al suo termine, quale che sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l'interpretazione od esecuzione dei patti contrattuali, se non risolte non in via bonaria si dovrà fare ricorso alla Autorità Giudiziaria Ordinaria Foro di Venezia, essendo esclusa la clausola arbitrale.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa.

ART. 14 – RISPETTO D.LGS. 81/2008 E D.LGS. 196/2003

L'affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che, in applicazione della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008, non sono presenti oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso di gara, relativi a costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze.

La cooperativa è tenuta all'osservanza della L. 196/2003. A tal scopo saranno trasmesse le linee guida approvate dal Comune per l'applicazione delle disposizioni normative relative alla tutela e alla riservatezza dei dati.

ART. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, con particolare riguardo agli artt. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.